



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(in conformità al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. – Legge 190/2012)

Rev. 001 – 28/06/2019

COPIA N. 001

Distribuzione Controllata: Sì x No

Le copie non numerate di questo documento non sono soggette ad aggiornamento ed il loro contenuto può quindi essere parzialmente o totalmente obsoleto

Questo documento è di proprietà intellettuale de "LA GHIRONDA SOC.COOP.SOCIALE A R.L." e nessuna informazione in esso contenuta può essere sia riprodotta o usata per intero o in parte senza una specifica autorizzazione di questa azienda.

**DOCUMENTO SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA IN DATA 28/06/2019**

Revisione	Descrizione Revisione	Redazione	Verifica	Approvazione
Rev. 001 del 28/01/2019	Prima emissione del documento	Aschenazia Srl	Presidente CdA Organismo di Vigilanza	Consiglio di Amministrazione Seduta del 28.06.2019

La Ghironda
società cooperativa sociale
Via Fruguelia, 2/A - 87100 Colaninno
Tel/Fax: 0984.75900
P. IVA: 02090930769
Malle...

SOMMARIO

1. Premessa.....	3
2. Riferimenti Normativi	4
3. Definizioni	5
4. Acronimi.....	7
5. Presupposti per l'esclusione della responsabilità della società.....	7
6. Descrizione della società.....	8
7. Organigramma.....	10
8. Compiti specifici.....	10
Organismo di vigilanza	10
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	11
9. Metodologia di predisposizione e struttura del modello 231	11
9.1 Metodologia e predisposizione del modello.....	11
9.2 Struttura del modello.....	12
10. Procedura di adozione del modello	13
11. Destinatari.....	13
13. Organismo di vigilanza	14
Identificazione dell'OdV.....	14
Poteri e funzione dell'OdV.....	15
Nomina, durata, sostituzione e revoca dei componenti dell'OdV.....	16
Reporting.....	17
Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV	17
Comunicazione con l'OdV	18
14. Parte generale.....	18
15. Parte speciale.....	19
15.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione	21
15.2 Criminalità informatica.....	22
15.3 Reati societari.....	24
15.4 Delitti contro la personalità individuale.....	26
15.5 Abusi di mercato.....	27
15.6 Salute e sicurezza	28
15.7 Reati ambientali	29
15.8 Ricettazione e riciclaggio	30
15.9 Diritto d'autore.....	31
15.10 Reati contro l'Autorità Giudiziaria.....	32
16. Specifiche Anticorruzione (Legge 190/2012).....	33
17. Trasparenza.....	40
Accesso civico.....	40
18. Piano Triennale.....	41
19. Azioni Disciplinari e Sistema sanzionatorio.....	41
20. Diffusione del modello	42
21. Monitoraggio e aggiornamento del modello.....	43

1. Premessa

Il presente documento descrive il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. ed adottato dall'azienda al fine di prevenire la realizzazione dei reati espressamente previsti dallo stesso decreto.

Con il Decreto Legislativo n. 231 del 8 Giugno 2001 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, è stato introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli enti nel cui interesse o vantaggio tali reati sono stati compiuti. La responsabilità della società deriva dalla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, da parte di una persona fisica appartenente alla società, nell'interesse o a vantaggio della società stessa e qualora quest'ultima non abbia adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto (cd. *“colpa di organizzazione”*).

Con riferimento alle persone fisiche che devono aver commesso il reato, rileva la condotta posta in essere da chi ha ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di altra unità organizzativa o ne eserciti, di fatto, la gestione ed il controllo (*“soggetti apicali”*), e da persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno di tali soggetti.

Inoltre, il documento è stato adeguato a quanto previsto dalla legge n° 190/2012, inserendo il Piano di Prevenzione della Corruzione, in modo da ridurre il rischio di fenomeni corruttivi, anche attraverso il rafforzamento dei dispositivi di prevenzione attivabili in ambito aziendale.

Infatti, alla luce del D. Lgs. 97/2016, correttivo della Legge 190/2012, i soggetti diversi dalle PA non sono tenuti ad adottare un vero e proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), ma è sufficiente adottare delle misure integrative a quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Questo perché, attesa la peculiare attività delle strutture interessate, i fenomeni corruttivi in ambito sanitario possono costituire una fonte di rischio per la salute dei cittadini.

Se il D. Lgs. 231/01 tende ad escludere l'applicazione di sanzioni (pecuniarie o interdittive) in capo alla società conseguenti a reati posti in essere da propri rappresentanti nell'interesse o a vantaggio dell'azienda stessa, la L. 190/2012 tende a limitare l'accadimento di reati posti in essere dai rappresentanti della società a danno della società stessa.

2. Riferimenti Normativi

Art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300: Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica;

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231: Disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300;

Art. 54 della Legge della Regione Calabria del 21 giugno 2008 n. 15 – Adeguamento al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

Linee Guida Confindustria: le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002, aggiornate a marzo 2014, e **successive integrazioni;**

Decreto Legislativo 11 Aprile 2002 N. 61: Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della Legge 3 ottobre 2001 n. 366;

Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 – Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 – introduzione dell'art. 25 septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali

Legge Regione Calabria del 18 giugno 2008 n. 24 – Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;

D.C.A. nr. 81/2016 attuativo della L.R. 24/2008 – Regolamento che sostituisce il **Regolamento Regionale del 01 settembre 2009 –** Requisiti specifici e di personale delle strutture extra ospedaliere sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del comma 5 dell'art. 11 della Legge Regione Calabria del 18 giugno 2008 n. 24;

Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia di tutela ambientale.

UNI EN ISO 9001 – Sistema di gestione della qualità

D.P.C.M. 19 maggio 1995 -linee guida per la redazione della Carta dei Servizi;

D.D.G. del 4 febbraio 2010 n° 909- Accreditazione definitiva;

Legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

3. Definizioni

- **attività sensibile:** attività nel cui ambito ricorre il potenziale rischio di commissione dei reati;
- **autorità:** autorità giudiziaria, istituzioni e pubbliche amministrazioni nazionali ed estere, Consob, antitrust, borsa Italiana, “*garante della privacy*” e altre autorità di vigilanza italiane ed estere;
- **soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo della Società;
- **consulenti:** coloro che agiscono in nome e/o per conto della società sulla base di un accordo contrattuale o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata;
- **contratti di servizi:** i contratti in essere per lo svolgimento di attività proprie della Società o nel suo interesse da parte di soggetti terzi.
- **dipendenti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali; quindi, ma non solo, tutti i soggetti – compresi i dirigenti - che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura con la società, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato;
- **fornitore di servizi esterni:** ente al quale la società ha esternalizzato, in tutto o in parte, attività rientranti nel proprio perimetro operativo;
- **linee Guida di Confindustria:** le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria il 7 Marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- **modello di organizzazione e di gestione o modello:** il presente modello di organizzazione, gestione e controllo così come previsto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- **organismo di vigilanza (OdV):** organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello nonché al relativo aggiornamento;
- **reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. anche a seguito di modifiche ed integrazioni.

- **Accesso civico (per omessa pubblicazione obbligatoria):** l'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni, dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione obbligatoria in base alle norme in materia di trasparenza.
- **Accesso civico generalizzato:** l'accesso civico è, inoltre, il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti da LG, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dalla norma e declinati dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). La Società fornirà eventualmente anche "informazioni" ove queste siano contenute in dati e documenti già formati o detenuti.
- **Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):** Autorità la cui missione istituzionale è quella di prevenire la corruzione nelle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.
- **Inconferibilità degli incarichi ex d.lgs. 39/2013: Art. 1, c. 1 lett. g), d.lgs. 39/2013,** "la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico".
- **Incompatibilità degli incarichi ex d.lgs. 39/2013: Art. 1, c. 1 lett. h), d.lgs. 39/2013,** "obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico".
- **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT):** Soggetto al quale sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure anticorruzione ex L.190/2012. Il RPCT è soggetto agli obblighi previsti dalla L.190/2012. Spetta altresì al RPCT l'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, la verifica della completezza, chiarezza e aggiornamento delle

informazioni pubblicate, nonché la segnalazione al Consiglio di Amministrazione della Società e all'Autorità nazionale anticorruzione del mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

4. Acronimi

Allo scopo di semplificare la stesura di questo documento si riporta il significato degli acronimi adottati

Codice	Codice etico e di condotta aziendale
LG	La Ghironda Società Cooperativa Sociale
DGA	Direzione Generale Aziendale
RGQ	Responsabile Sistema Gestione Qualità
RSPP	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
RDD	Rappresentante della Direzione
RLS	Rappresentante dei lavoratori Sicurezza
OdV	Organismo di vigilanza
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Decreto	D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
Modello	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Tabella 1: Acronimi

5. Presupposti per l'esclusione della responsabilità della società

Il Decreto stabilisce che la società non venga chiamata a rispondere dell'illecito (art.6 del decreto) nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi". Il modello deve rispondere alle seguenti esigenze (art.6 com.2):

- individuare le attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel modello.

È quindi prevista una forma specifica di esclusione della responsabilità della società che dimostri:

- di aver adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dal Decreto
- di aver affidato a un proprio organismo (l'Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di proporre l'aggiornamento
- che non c'è stato omesso od insufficiente controllo da parte dell'OdV;
- che l'autore del reato ha agito eludendo fraudolentemente il modello.

LG nel predisporre tale modello ha opportunamente tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria; eventuali divergenze del modello adottato rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità, poiché le linee guida, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il modello è stato predisposto con riferimento alla realtà concreta della società.

6. Descrizione della società

“La Ghironda”, è una Società Cooperativa Sociale di tipo A (legge 381/91), il cui scopo sociale è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari educativi e formativi.

La Cooperativa nasce nel 1996 da un gruppo di persone con specifiche competenze nell'ambito del “disagio”.

L'elemento di coesione del gruppo è da ritrovare nella ricerca di un lavoro che favorisse lo spendere delle proprie competenze e capacità.

Il gruppo, valutando attentamente le carenze dei servizi nell'ambito della salute mentale offerti sul territorio (vuoti istituzionali), elabora un progetto e propone all'A.S.P. di Cosenza e al D.S.M. l'apertura e la gestione di un centro di riabilitazione psico-sociale.

Il Centro Diurno Psichiatrico è attivo dal 1998, in regime di convenzione con l'A.S.P. di Cosenza ed ha avuto dalla Regione Calabria una prima autorizzazione già nel 2001 e l'Accreditamento nel 2004.

Attualmente il Centro Diurno Psichiatrico è stato autorizzato dalla Regione Calabria con Decreto Dirigente Generale Dipartimento Sanità n° 6253 del 21.04.2009, e ha avuto l'Accreditamento definitivo presso la stessa Regione con Decreto Dirigente generale Dipartimento sanità n° 909 del 04.02.2010.

Il Centro Diurno Psichiatrico, così come previsto dal D.P.R. 7 aprile 1994 sulla Tutela della Salute mentale, è una struttura semiresidenziale a ciclo diurno, con funzioni terapeutiche-riabilitative (compreso l'intervento farmacologico) teso a prevenire e contenere i ricoveri.

Il Centro Diurno Psichiatrico configura uno spazio in cui l'équipe eroga prestazioni di assistenza extra ospedaliera riabilitativa consistenti in strumenti ed opportunità volte ad attivare, sperimentare ed apprendere idonee modalità di contatto interpersonale nella forma di rapporti individuali e di gruppo.

L'offerta comprende anche una gamma di programmi occupazionali volti all'apprendimento di specifiche competenze utilizzabili in senso lavorativo, per le quali andranno individuate le risorse personali e le attitudini di ogni singolo utente e progettati per ciascuno programmi adeguati.

Il Centro Diurno Psichiatrico è fruibile da soggetti la cui sofferenza psichica è riferibile a cause diverse e iscrivibile in quadri psicopatologici molto differenziati.

Comprendere le esigenze e soddisfare al meglio le aspettative degli utenti è la filosofia che caratterizza la struttura della società.


Il lavoro e l'impegno del personale ha consentito di ottenere nell'ottobre del 2009 la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008 con il seguente oggetto: "Progettazione ed erogazione di servizi riabilitativi rivolti a soggetti affetti da patologie psichiatriche in regime semiresidenziale".

Il RGQ coadiuva con l'OdV alla redazione e alle modifiche del Modello in conformità a quanto eseguito nel Sistema di Gestione della società ed effettua attività di audit e reporting a supporto dell'OdV.

Il Centro Diurno "La Ghironda" intende instaurare un dialogo con i propri utenti, promuovendone l'informazione, la tutela e la partecipazione ed impegnandosi, secondo le direttive del D.P.C.M. 19/5/95, al rispetto e alla verifica degli standard di qualità adottati.

Il Centro Diurno "La Ghironda" eroga i propri servizi secondo i principi della Legge n. 180 del '78 e nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dallo Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari" (D.P.C.M. 19/5/1995).

7. Organigramma



8. Compiti specifici

Organismo di vigilanza

I compiti dell'OdV, nell'ambito delle attività oggetto del presente documento, sono i seguenti:

- verificare, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che i principi definiti dal presente documento rispettino i protocolli di prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/2001 definiti dal Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001;
- garantire l'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231;
- proporre l'aggiornamento del Modello 231 sottoponendo al Vertice della Società le eventuali esigenze di aggiornamento;
- garantire il coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza al fine di assicurare la copertura di tutti i processi aziendali a rischio corruzione attiva e passiva con gli opportuni protocolli di prevenzione;

- garantire il flusso informativo verso il Consiglio di Amministrazione relativamente allo stato di implementazione dei protocolli di prevenzione ex d.lgs. 231/2001, sia attraverso incontri periodici sia attraverso informative inviate a mezzo mail;
- attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, come da incarico ricevuto dal Consiglio di Amministrazione.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nell'ambito delle attività oggetto del presente documento, ha il compito di:

- sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento del presente documento derivanti da aggiornamenti della normativa di riferimento o da novità organizzative e di business, per la parte di propria competenza;
- verificare il corretto adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa di riferimento, provvedendo, in caso di mancato adempimento, alle segnalazioni previste dall'art. 43 del d.lgs. 33/2013;
- garantire l'attività di vigilanza sull'osservanza delle misure di prevenzione della corruzione e sugli adempimenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi;
- curare l'aggiornamento delle misure di prevenzione della corruzione sottoponendo al Vertice della Società le eventuali esigenze di aggiornamento;
- garantire il coordinamento con l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 al fine di assicurare la copertura di tutti i processi aziendali a rischio corruzione attiva e passiva con gli opportuni protocolli di prevenzione;
- aggiornare la Società e i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione e negli adempimenti in materia di trasparenza in merito alle novità normative intervenute;
- attivare un flusso informativo periodico al fine del monitoraggio delle attività di competenza;
- garantire il flusso informativo verso il Consiglio di Amministrazione e l'OdV relativamente allo stato di implementazione dei protocolli di prevenzione ex L. 190/2012 e degli adempimenti in materia di trasparenza, sia attraverso incontri periodici sia attraverso informative inviate a mezzo mail.

9. Metodologia di predisposizione e struttura del modello 231

9.1 Metodologia e predisposizione del modello

LG ritiene che l'adozione del Modello, unitamente al **Codice Etico**, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione di tutti i portatori di interessi (soci, amministratori, dipendenti e/o collaboratori, Pubbliche Amministrazioni, clienti, fornitori, agenti,

terzi in genere, ecc.) affinché, nell'espletamento delle proprie attività, tengano comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira l'azienda nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati.

Il Modello ha lo scopo di predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, ove necessario, la loro conseguente regolamentazione.

Le attività svolte per elaborare il modello sono riassunte di seguito:

1. **mappatura delle attività aziendali a rischio reato**, volta ad individuare le attività sensibili, comprendere le possibili modalità di commissione di reati ("risk assessment") previsti dal Decreto ed individuare le eventuali esigenze di interventi correttivi. L'attività ha incluso l'esame della documentazione aziendale esistente del Sistema di Gestione, l'individuazione delle procedure esistenti del Sistema di Gestione Aziendale, la comprensione delle modalità di segregazione dei ruoli, la mappatura dei controlli esistenti e la comprensione di come siano documentati, l'analisi delle eventuali situazioni di rischio verificatesi in passato e delle relative cause. Sulla base delle informazioni acquisite è stata elaborata la parte speciale di tale modello.
2. **definizione dei protocolli di controllo e degli eventuali interventi** (organizzativi, procedurali o informatici già esistenti e propri del Sistema di Gestione Aziendale) necessari a definire un sistema di controllo ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati.

9.2 Struttura del modello

La struttura del Modello adottato da LG è caratterizzata dalla presenza dei seguenti documenti e componenti rilevanti:

1. **codice etico**, cui si fa rimando, in cui sono espressi i principi di riferimento cui deve essere ispirata l'attività di tutti coloro che concorrono con il proprio lavoro allo svolgimento dell'attività sociale; rappresenta la carta costituzionale dei diritti e dei doveri morali di ogni partecipante all'organizzazione, utilizzato per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti di parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda
2. la **Carta dei Servizi**, cui si fa rimando, che consente di condividere e migliorare la qualità dei servizi offerti, regolamentando il rapporto tra l'utente ed il Centro Diurno, promuovendone l'informazione, la tutela e la partecipazione e palesando l'impegno del Centro, secondo le direttive del D.P.C.M. 19/5/1995, al rispetto e alla verifica degli standard di qualità adottati, basati sulla centralità della persona, la promozione della vita

e la costruzione di relazioni significative capaci di dare solidarietà e fiducia a soggetti spesso soli ed in difficoltà

3. il *documento di valutazione del rischio* (DVR), cui si fa rimando, in cui è descritta la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, secondo il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
4. la *parte generale*, che definisce l'impianto complessivo del Modello, in relazione a quanto previsto dal Decreto ed alle specifiche scelte compiute dalla Società nella sua elaborazione
5. la *parte speciale*, nella quale sono definite le regole cui attenersi nello svolgimento delle attività sensibili
6. il *sistema disciplinare*, da applicare in caso di violazione delle regole e delle procedure previste.

10. Procedura di adozione del modello

Relativamente a tale modello, essendo un "*atto di emanazione dell'Organo Dirigente*", la sua adozione e le successive modifiche ed integrazioni sono di competenza dell'Organo Amministrativo della società.

All'Organismo di Vigilanza (OdV) è affidato il compito di proporre verificare costantemente l'adozione ed implementazione del Modello avvalendosi del supporto delle risorse ritenute necessarie, coordinando l'analisi e la mappatura delle attività e delle aree sensibili, di vigilare sul suo funzionamento e sulla sua osservanza e di proporre l'aggiornamento.

Nell'ambito del processo di adozione del Modello, l'OdV redige una bozza di documento e la sottopone all'Organo Amministrativo ai fini dell'approvazione e della relativa adozione.

11. Destinatari

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a coloro i quali siano titolari, all'interno di LG, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, membro del collegio sindacale, membro del consiglio di amministrazione;
- ai soci della cooperativa LG;
- a coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche unità organizzative;

- a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della LG;
- ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale per lo svolgimento dell'attività;
- a chi, pur non appartenendo a LG, opera su mandato o nell'interesse della medesima.

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, partners nelle associazioni temporanee o società con cui la società LG opera.

12. Governance

Il modello di Governance della società LG è costituito da:

Organo amministrativo

Il rappresentante legale (Presidente del CdA) della cooperativa unitamente al consiglio di Amministrazione, entrambi investiti dei poteri per come da statuto sociale vigente.

13. Organismo di vigilanza

Identificazione dell'OdV

Il Decreto identifica in un "organismo dell'ente" dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché quello di curarne il costante e tempestivo aggiornamento. L'organismo, diverso dall'Organo Amministrativo ma da esso individuato, deve avere caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse. Sulla base di quanto detto l'OdV è stato identificato all'esterno della struttura societaria avendo tutti i requisiti di cui sopra enunciati. I componenti dell'OdV non devono:

- intrattenere, direttamente o indirettamente relazioni economiche, fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- essere titolari, direttamente o indirettamente, di quote societarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- essere stretti familiari di amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;

- trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 del c.c. ovvero essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver subito una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati che comportano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Poteri e funzione dell'OdV

All'OdV sono affidati i compiti di vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello e proporre l'aggiornamento. Tali compiti sono svolti dall'OdV, in piena autonomia di potere, di iniziativa e di controllo, attraverso le seguenti attività:

- vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale al fine di assicurare il rispetto e l'adeguatezza di tutti i principi e protocolli di comportamento adottati dalla società allo scopo di prevenire la commissione dei reati rilevanti;
- verifica delle attività aziendali, in particolar modo di quelle ritenute a rischio al fine di rilevare tempestivamente eventuali violazioni e carenze del Modello;
- proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali.

Secondo quanto previsto dalla procedura del Sistema di Gestione Aziendale di gestione, la verifica dell'attuazione dei compiti sopra descritti avviene in occasione degli audit interni, gestiti dal RGQ, che può operare congiuntamente con l'ODV, il RSPP e tutte le risorse ritenute necessarie.

Nello svolgimento di dette attività, l'OdV provvederà ai seguenti adempimenti:

- istituire specifici canali informativi "*dedicati*" (indirizzo di posta elettronica dedicati) diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organo Amministrativo conferisce all'OdV i poteri di seguito indicati:

- accedere liberamente a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- disporre che i responsabili aziendali, e in ogni caso tutti i destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

Nomina, durata, sostituzione e revoca dei componenti dell'OdV

L'OdV è nominato con delibera dell'Organo Amministrativo.

I componenti dell'OdV durano in carica fino a revoca da parte dell'Organo Amministrativo e possono essere rinominati.

In caso di decadenza dell'Organo Amministrativo che li ha nominati, per qualsiasi motivo avvenuta, rimarranno in carica fino al momento della nomina dei nuovi componenti, ovvero alla conferma dei precedenti, da parte del nuovo organo di amministrazione.

La nomina e la revoca dell'OdV sono di competenza dell'Organo Amministrativo.

All'Organo Amministrativo spetta, inoltre, la revoca di uno o più componenti dell'OdV nel caso in cui si verificano le seguenti circostanze:

- verificarsi di una causa di incompatibilità;
- inadempienza reiterata ai propri compiti;
- violazione del Modello;
- inattività ingiustificata;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, per fatti connessi allo svolgimento dell'incarico dichiarazione di interdizione, inabilitazione nonché fallimento ovvero condanna con sentenze che comportino l'interdizione dai Pubblici Uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sopraggiungere di una condizione di conflitto di interessi.

È facoltà dei componenti dell'OdV rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione all'Organo Amministrativo per iscritto motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. In caso di rinuncia da parte di tutti i membri dell'OdV, la rinuncia

non ha effetto sino alla nomina dei nuovi componenti; negli altri casi, la rinuncia ha effetto immediato.

Reporting

Ferma restando la piena autonomia e indipendenza dell'OdV quest'ultimo è tenuto a comunicare per iscritto all'Organo Amministrativo:

- semestralmente sull'andamento della propria attività;
- immediatamente in merito ad eventuali problematiche significative rilevate durante lo svolgimento della propria attività.

Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

Devono essere **obbligatoriamente trasmesse** all'OdV, da parte dei soggetti interessati, tutte le informazioni ritenute utili alla sua attività, tra cui a titolo esemplificativo:

- gli esiti dei controlli posti in essere per dare attuazione al Modello dai quali emergano criticità;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento dell'azienda o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- esiti di verifiche interne da cui emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro dell'azienda;
- operazioni significative o atipiche che possano essere a rischio in relazione ai reati di cui al Decreto;

All'OdV dovrà altresì essere garantito **accesso diretto ai sistemi di archiviazione elettronica** eventualmente in uso e contenenti informazioni utili ai fini dell'attività del medesimo quali ad esempio l'archivio societario (verbali delle riunioni degli organi societari, statuto, ecc.).

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite dall'OdV per almeno 5 anni, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

Comunicazione con l'OdV

La comunicazione con l'Organismo di Vigilanza deve avvenire attraverso l'apposita casella email dedicata odv@cooperativalahironda.it oppure le segnalazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo:

COOPERATIVA LA GHIRONDA - ORGANISMO di VIGILANZA,
Via D. Frugiuele, 2/a – 87100 Cosenza

L'OdV valuterà le segnalazioni pervenutegli con discrezionalità e responsabilità e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, (assicurandogli la necessaria riservatezza della sua identità e che non sia soggetto a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'azienda) che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione. In ogni caso, l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime.

14. Parte generale

L'analisi delle attività sensibili per determinare la mappatura delle attività a rischio reato si è basata sulla identificazione e determinazione dell'attività aziendali già analizzate nel Sistema di Gestione Aziendale, allo scopo di verificare i precisi contenuti e le concrete modalità operative adottate, nonché la ripartizione delle competenze e delle responsabilità e la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D. Lgs. 231/2001. Nello specifico, è stata condotta un'analisi di tutte le attività aziendali, dei processi direzionali ed operativi. Le aree a rischio di commissione di reato sono state identificate attraverso l'esame puntuale della documentazione regolamentare e procedurale definita nell'ambito del Sistema di Gestione, integrate da interviste ai responsabili delle singole funzioni e ai loro diretti collaboratori.

L'analisi ha consentito di:

- individuare le aree, i processi e le attività che risultano interessati da possibili casistiche di reato, compresi tra quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001;

- analizzare i rischi potenziali, anche in relazione ad una corretta valutazione delle misure di prevenzione attualmente esistenti e delle necessità di adeguamento/miglioramento;
- valutare il sistema dei controlli messo in atto dall'azienda allo scopo di limitare o eliminare i rischi individuati.

La mappatura delle attività in cui esiste il potenziale rischio di commissione di reati ha consentito, tra l'altro, di definire in modo maggiormente preciso i comportamenti che devono essere rispettati. I principi comportamentali rappresentano parte integrante del Codice Etico e di Comportamento mentre specifiche regole di dettaglio sono contenute all'interno delle procedure e degli altri documenti definiti nel Sistema di Gestione.

15. Parte speciale

La parte speciale si articola in diverse sezioni quante sono le sezioni di reato (intese come l'insieme delle fattispecie di reato riconducibili alla stessa area di reato) previste dal Decreto e che sono state individuate come rilevanti in relazione alle attività svolte dalla Società. In ciascuna delle sezioni di seguito elencate sono indicati i reati previsti dal Decreto, le attività nell'ambito delle quali tali reati potrebbero essere commessi ed i protocolli di controllo contenenti principi e regole di comportamento finalizzati a prevenire la commissione dei suddetti reati:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- criminalità informatica;
- reati societari;
- delitti contro la personalità individuale;
- abusi di mercato;
- salute e sicurezza;
- reati ambientali;
- ricettazione e riciclaggio;
- diritto d'autore;
- reati contro l'Autorità Giudiziaria

Non sono ricomprese nell'elenco alcune fattispecie di reato previste dal Decreto (in particolare, reati in materia di falsità in monete, terrorismo, delitti di criminalità organizzata - incluse le modifiche introdotte dalla Legge 190/2012- reati transnazionali) in quanto si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

I principi generali di controllo (protocolli) utilizzati sono:

- **rispetto del Codice Etico**: tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente ai principi comportamentali esposti nel Codice Etico adottato dalla Società;
- **attribuzione di poteri e firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate operazioni specificando i limiti e la natura delle stesse. L'attribuzione di poteri per una determinata tipologia di atto deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge per il compimento di quell'atto;
- **trasparenza e tracciabilità dei processi aziendali**: ogni attività rilevante ai fini del Decreto deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua. La corretta conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti, tramite supporti informatici e/o cartacei, deve essere garantita;
- **adeguatezza delle norme comportamentali interne**: l'insieme delle norme aziendali deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- **comunicazione e formazione**: comunicare in modo efficace, autorevole di tutto quanto stabilito nel codice etico, nelle procedure aziendali, nei comportamenti per contribuire a dare trasparenza nell'operare quotidiano; accanto a tale comunicazione deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio.

Tutte le componenti sopra descritte si devono integrare in una architettura del sistema che rispetti i principi di controllo, che si possono riassumere nel grafico sottostante:




Figura 1: Miglioramento continuo

15.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

REATI IDENTIFICATI

Gli artt. 24 e 25 del Decreto stabiliscono la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis Codice Penale);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter Codice Penale);
- truffa (art. 640 Codice Penale);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Codice Penale);
- frode informatica (art. 640-ter Codice Penale);
- concussione (art. 317 Codice Penale);
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 Codice Penale);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Codice Penale);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Codice Penale);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 Codice Penale);
- pene per il corruttore (art. 321 Codice Penale);
- istigazione alla corruzione (art. 322 Codice Penale);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis Codice Penale).

ATTIVITÀ SENSIBILI INDIVIDUATE

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- accordi transattivi;
- acquisizione nuovi pazienti;
- acquisti;
- acquisizione e gestione di erogazioni/contributi pubblici;
- adempimenti degli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali;
- attribuzione di deleghe, procure e poteri di spesa;
- consulenze;
- gare e negoziazioni dirette indette da enti pubblici italiani o stranieri;

- gestione clienti (reclami e fatturazione);
- gestione dei beni mobili e immobili;
- gestione dei rapporti con il servizio sanitario, la Regione e Enti Pubblici in genere;
- gestione delle visite ispettive;
- gestione flussi finanziari;
- gestione software di terzi;
- omaggi e liberalità;
- rapporti con le Autorità di Vigilanza ed i gestori di servizi pubblici;
- selezione dei partner;
- selezione e assunzione del personale.

CONTROLLI, COMPORTAMENTI PREVENTIVI (PROTOCOLLI)

- controllo del rispetto dei principi etici riportati nel Codice Etico e di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- adozione di comportamenti e regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello;
- diffusione del Codice Etico;
- controllo sul rispetto delle procedure del Sistema di Gestione Aziendale;
- controllo della documentazione aziendale;
- controllo sull'operato dei diretti responsabili aziendali;
- previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.

15.2 Criminalità informatica

REATI IDENTIFICATI

L'art. 24-bis del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 Codice Penale);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 Codice Penale);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 Codice Penale);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 Codice Penale);

- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 Codice Penale);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 Codice Penale);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 Codice Penale);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 Codice Penale);
- falsità in scrittura privata (art. 485 Codice Penale);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 Codice Penale);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 Codice Penale);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 Codice Penale);
- uso di atto falso (art. 489 Codice Penale);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 Codice Penale);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 Codice Penale);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 Codice Penale);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter Codice Penale);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater Codice Penale);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies Codice Penale);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater Codice Penale);
- installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies Codice Penale);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis Codice Penale);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter Codice Penale);
- danneggiamento (art. 635 Codice Penale);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater Codice Penale);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies Codice Penale);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

ATTIVITÀ SENSIBILI INDIVIDUATE

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- gestione delle dotazioni informatiche;
- sicurezza fisica reti e sistemi.

CONTROLLI, COMPORTAMENTI PREVENTIVI (PROTOCOLLI)

- controllo del rispetto dei principi etici riportati nel Codice Etico e di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- adozione di comportamenti e regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello;
- controllo rispetto delle procedure del SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE;
- controllo della documentazione aziendale;
- controllo corretto accesso rete intranet, sistemi di password
- controllo del rispetto della normativa sulla privacy

15.3 Reati societari

REATI IDENTIFICATI

L'art. 25 ter del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 Codice Civile); tale reato è qualificato alla luce della Legge 27 Maggio 2015 n.69 come delitto e rinvia ora la reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile che ora punisce fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di

conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.” E che punisce allo stesso modo tali soggetti “anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

- false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità, il reato-presupposto è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell’articolo 2621-bis (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità);
- false comunicazioni sociali delle società quotate, il reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell’articolo 2622;
- false comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori (art. 2622 Codice Civile);
- falso in prospetto (art. 173-bis TUF)
- impedito controllo (art. 2625 Codice Civile);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Codice Civile);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Codice Civile);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Codice Civile);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Codice Civile);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis Codice Civile);
- interessi degli Amministratori (art. 2391 Codice Civile);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 Codice Civile);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Codice Civile);
- illecita influenza sull’assemblea (art.2636 Codice Civile);
- aggio (art. 2637 Codice Civile);
- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Codice Civile);
- reato di corruzione tra privati (art. 2635 cc, modificato dall’art. 1 comma 76, Legge 190/2012)

ATTIVITÀ SENSIBILI INDIVIDUATE

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello è stata individuata la seguente attività sensibile con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- contabilità e bilancio;
- gestione accettazioni;
- gestione presenze;
- gestione scorte e materiale di magazzino.

CONTROLLI, COMPORTAMENTI PREVENTIVI (PROTOCOLLI)

- controllo del rispetto dei principi etici riportati nel Codice Etico e di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- adozione di comportamenti e regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello;
- controllo rispetto delle procedure del Sistema di Gestione;
- controllo della documentazione aziendale;
- controllo sull'operato da parte del CdA;
- tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del CdA della bozza del bilancio, prima della riunione del CdA per l'approvazione dello stesso;
- almeno una riunione all'anno, si riunisce il CDA per l'approvazione del bilancio e stesura di verbale.

15.4 Delitti contro la personalità individuale

REATI IDENTIFICATI

Art. 25-quinquies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 Codice Penale);
- prostituzione minorile (art. 600-bis Codice Penale);
- pornografia minorile (art. 600-ter Codice Penale);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater Codice Penale);
- pornografia virtuale articolo (art. 600-quater1 Codice Penale);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600-quinquies Codice Penale);

- tratta di persone (art. 601 Codice Penale);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 Codice Penale).

ATTIVITÀ SENSIBILI INDIVIDUATE

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- gestione delle dotazioni informatiche;
- ricorso a fornitura di servizi da terzi;
- selezione ed assunzione del personale anche appartenente a categorie protette.

CONTROLLI, COMPORTAMENTI PREVENTIVI (PROTOCOLLI)

- controllo del rispetto dei principi etici riportati nel Codice Etico e di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- adozione di comportamenti e regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello;
- diffusione del Codice Etico;
- controllo rispetto delle procedure del SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE;
- controllo della documentazione aziendale.

15.5 Abusi di mercato

REATI IDENTIFICATI

L'art. 25-sexies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58);
- manipolazione del mercato (art. 185 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

ATTIVITÀ SENSIBILI INDIVIDUATE

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione è stata individuata l'attività sensibile:

- gestione delle informazioni.

CONTROLLI, COMPORTAMENTI PREVENTIVI (PROTOCOLLI)

- controllo del rispetto dei principi etici riportati nel Codice Etico e di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- adozione di comportamenti e regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello;
- diffusione del Codice Etico;
- controllo rispetto delle procedure del SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE;
- controllo della documentazione aziendale.

15.6 Salute e sicurezza

REATI IDENTIFICATI

L'art. 25-septies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- omicidio colposo (art. 589 Codice Penale);
- lesioni personali colpose (art. 590 Codice Penale).

ATTIVITÀ SENSIBILI INDIVIDUATE

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- adempimenti in termini di sicurezza nei contratti di appalto;
- gestione degli adempimenti circa salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

CONTROLLI, COMPORTAMENTI PREVENTIVI (PROTOCOLLI)

- controllo del rispetto dei principi etici riportati nel Codice Etico e di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- adozione di comportamenti e regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello;
- diffusione del Codice Etico;
- controllo rispetto delle procedure del SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE;
- controllo della documentazione aziendale;
- corretta applicazione di quanto riportato sul Documento di Valutazione dei rischi (DVR).

15.7 Reati ambientali

REATI IDENTIFICATI

L'art. 25-undecies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);
- violazione delle previsioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di scarichi idrici e, in particolare, di scarichi idrici di acque reflue industriali (art. 137 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- inquinamento/mancata bonifica dei siti contaminati (art. 257 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- inquinamento ambientale, compromissione o deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, aggravante per la persona fisica qualora l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- disastro ambientale causato abusivamente; costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- delitti colposi contro l'ambiente; la fattispecie dei delitti colposi, che sono reati-presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite;
- delitti associativi aggravati;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;

- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti (art. 258 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.),
- violazioni degli obblighi del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- violazioni di norme autorizzative per emissioni in atmosfera (art. 279 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
- sostanze lesive dell'ozono (art. 3 L. 549/1993).

ATTIVITÀ SENSIBILI INDIVIDUATE

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- gestione degli aspetti ambientali (idrico, emissioni in atmosfera, rifiuti, etc.)

CONTROLLI, COMPORTAMENTI PREVENTIVI (PROTOCOLLI)

- controllo del rispetto dei principi etici riportati nel Codice Etico e di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- adozione di comportamenti e regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello;
- diffusione del Codice Etico;
- controllo rispetto delle procedure del Sistema di Gestione Aziendale;
- controllo della documentazione aziendale;
- corretta applicazione di quanto prescritto in materia di gestione dei rifiuti.

15.8 Ricettazione e riciclaggio

REATI IDENTIFICATI

L'art- 25-octies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 Codice Penale);
- riciclaggio (art. 648-bis Codice Penale);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Codice Penale).

ATTIVITÀ SENSIBILI INDIVIDUATE

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- acquisti;
- gestione flussi finanziari;
- selezione dei partner;
- gestione scorte e magazzino.

CONTROLLI, COMPORTAMENTI PREVENTIVI (PROTOCOLLI)

- controllo del rispetto dei principi etici riportati nel Codice Etico e di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- adozione di comportamenti e regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello;
- diffusione del Codice Etico;
- controllo rispetto delle procedure del SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE;
- controllo della documentazione aziendale.

15.9 Diritto d'autore

REATI IDENTIFICATI

L'art. 25-novies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione alla violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi al suo esercizio come stabilito dalla Legge del 22 aprile 1941, n. 633, agli artt. 171,171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies.

ATTIVITÀ SENSIBILI INDIVIDUATE

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello è stata individuata la seguente attività sensibile con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- gestione software di terzi.

CONTROLLI, COMPORTAMENTI PREVENTIVI (PROTOCOLLI)

- controllo del rispetto dei principi etici riportati nel Codice Etico e di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- adozione di comportamenti e regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello;
- diffusione del Codice Etico;
- controllo rispetto delle procedure del Sistema di Gestione Aziendale;
- controllo della documentazione aziendale.

15.10 Reati contro l'Autorità Giudiziaria

REATI IDENTIFICATI

L'art. 25 novies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis Codice Penale).

ATTIVITÀ SENSIBILI INDIVIDUATE

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- accordi transattivi;
- rapporti con l'Autorità giudiziaria e Pubblici Ufficiali di polizia giudiziaria.

CONTROLLI, COMPORTAMENTI PREVENTIVI (PROTOCOLLI)

- controllo del rispetto dei principi etici riportati nel Codice Etico e di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- adozione di comportamenti e regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello;
- diffusione del Codice Etico;
- controllo rispetto delle procedure del Sistema di Gestione Aziendale;
- controllo della documentazione aziendale.

16. Specifiche Anticorruzione (Legge 190/2012)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Uno degli interventi più importanti della legge 6 novembre 2012, n. 190, è senza dubbio la rimodulazione dell'art. 318 c.p., norma intitolata "Corruzione per l'esercizio della funzione".

La corruzione continua a costituire un reato plurisoggettivo (o a concorso necessario) di natura bilaterale che si fonda su un *pactum sceleris* tra il privato e il pubblico ufficiale, ma, mentre prima era punibile la condotta del pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio, riceveva, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli era dovuta, o ne accettava la promessa, ora la norma prevede l'incriminazione del "pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa".

Il primo e più evidente segno di distinzione è stata la soppressione del necessario collegamento del denaro o dell'utilità ricevuti o promessi con un atto da adottare o adottato, così da configurare questa forma di corruzione come una corruzione per asservimento, in linea con soluzioni normative sperimentate in altri ordinamenti, in particolare quello tedesco.

Il nuovo art. 318 c.p. prevede, infatti, una fattispecie corruttiva non più vincolata al compimento di un atto predeterminato del funzionario pubblico, dando così piena legittimazione all'orientamento giurisprudenziale dominante il quale – nel definire la nozione di atto oggetto di mercimonio – aveva già previsto la punibilità del pubblico ufficiale a prescindere dal compimento di uno specifico atto.

Conseguenza immediata di tale modifica è, dunque, quella di svincolare la punibilità del pubblico ufficiale dal compimento di un atto predeterminato, consentendo la punibilità sia del pubblico ufficiale che del privato sulla base del mero mercimonio della funzione, rendendo così inutile la distinzione tra corruzione antecedente e susseguente, con conseguente punibilità del privato anche nell'ipotesi in cui questi retribuisca il pubblico funzionario in relazione ad una condotta già compiuta conforme ai doveri d'ufficio.

Il secondo elemento di differenziazione è rappresentato dall'eliminazione di ogni riferimento alla nozione di "retribuzione", nozione che comporta – secondo l'interpretazione della giurisprudenza – l'esistenza di un rapporto di sinallagmaticità tra la prestazione del privato e la controprestazione del funzionario, in modo che la prima sia concepita come corrispettivo della seconda.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Con riferimento all'art. 319 c.p., la norma sanziona due diverse ipotesi di reato: nella prima (corruzione propria antecedente) si prevede l'ipotesi del pubblico ufficiale che riceve denaro o altra

utilità o ne accetta la promessa per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare un atto d'ufficio; nella seconda (corruzione propria susseguente) viene punito il funzionario che riceve il compenso o ne accetta la promessa per aver omesso o ritardato un atto d'ufficio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero dall'incaricato di un pubblico servizio.

Da notare, non di meno, che di concussione potrà essere chiamato a rispondere anche il privato che eserciti una pubblica funzione.

A ché si possa essere chiamati a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 319 *quater* c.p., occorre, però, che il soggetto agente – pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio ovvero privato – eserciti una pubblica funzione. Il c.d. "usurpatore di funzioni pubbliche" – colui il quale, "spacciandosi" per pubblico ufficiale ovvero incaricato di un pubblico servizio, eserciti attività non imputabili alla pubblica amministrazione – potrà tutt'al più essere chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 629 c.p. (estorsione). A mente del nuovo art. 319 *quater* comma 2 c.p., è punito altresì il privato che dà o promette denaro o altra utilità (3).

Rispetto alla vecchia fattispecie incriminatrice – prevista dall'allora vigente art. 317 c.p. –, la nuova – ripartita tra gli attuali artt. 317 e 319 *quater* c.p. – scompone la classica figura della concussione in due distinte sotto-fattispecie: la prima riservata unicamente al pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la seconda – quella in commento – riservata al pubblico agente – pubblico ufficiale ovvero incaricato di un pubblico servizio – che, parimenti abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a tale indebita dazione o promessa. Elemento caratterizzante il delitto in

esame consiste, dunque, nel fatto che il pubblico agente “sfrutta” illegittimamente la propria posizione onde procurarsi un indebito – e, quindi, illecito – vantaggio in danno di coloro i quali intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione. Il delitto in esame può essere commesso anche per il tramite di persona terza: a venire in emergenza è qui la c.d. intermediazione di privati, che non “scardina” lo schema proprio della concussione, a patto che la vittima del reato abbia piena consapevolezza del fatto che il denaro o l’altra utilità sia voluta effettivamente dal pubblico agente attraverso l’intermediazione del correo.

Soggetti passivi del reato sono tanto la pubblica amministrazione – imparzialità e buon funzionamento della quale risultano lesi dal contegno serbato dal pubblico agente –, quanto il privato – persona fisica o giuridica –. Non può escludersi che soggetto passivo del reato sia altresì la persona giuridica pubblica – “concussa”, in quanto tale, dal pubblico agente –. Gli elementi costitutivi del delitto in esame sono da rivenirsi: a) nell’abuso della qualità o dei poteri; b) nell’induzione; c) nella dazione o promessa indebita di denaro od altra utilità.

Si ha abuso della qualità - o «abuso soggettivo» - laddove la qualità sia fatta valere a fini di prevaricazione». In quest’ottica, ad esempio, abuserebbe della propria qualità il pubblico agente che compia atti che esulano dalla sua competenza funzionale o territoriale al fine immediato di costringere o indurre altri all’indebito.

Si ha abuso dei poteri, invece, laddove il pubblico ufficiale:

- a) eserciti poteri non previsti dalla legge;
- b) non eserciti poteri che, *ex lege*, potevano e dovevano essere esercitati - l’abuso dei poteri può configurarsi anche in termini meramente omissivi -;
- c) eserciti poteri secondo modalità non previste dalla legge;
- d) minacci i terzi di porre in essere le condotte testé descritte - anche in questo caso si configura abuso dei poteri -.

Abuso dei poteri, inoltre, si ha altresì laddove il pubblico ufficiale eserciti poteri legittimi, ma in maniera antidoverosa, in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di conseguire un obiettivo illecito.

A differenza della costrizione che contrassegna l’attuale concussione *ex art. 317 c.p.*, l’induzione è fattispecie “sfuggente”, ravvisabile, di massima, in qualsivoglia comportamento che miri a determinare il soggetto passivo a serbare una data condotta. Nel concetto di induzione possono, dunque, essere ricompresi tanto l’inganno - nelle forme dell’artificio e del raggio ovvero della semplice menzogna o silenzio - quanto l’esortazione, la sollecitazione, la persuasione, gli impliciti messaggi comportamentali e il consiglio, a patto che il privato, posto in stato di soggezione psicologica, si determini, per questo solo, a dare o promettere onde evitare il male ingiusto. In

quest'ottica, pare corretto affermare la configurabilità del delitto in esame anche laddove l'induzione tenda alla «persuasione», che si verifica laddove il pubblico agente ingeneri nel privato appunto la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato di un pubblico servizio per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore. La dazione - di denaro od altra utilità - implica il passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto. Ne discende, per quel che qui importa, che la dazione, in quanto tale, può assumere, in concreto, le forme più diverse: repertori giurisprudenziali alla mano, è dato constatare come concussione sussista anche laddove la dazione si sostanzia, ad esempio, nella concessione del bene in comodato d'uso gratuito, nella prestazione lavorativa - anche intellettuale - effettuata a vantaggio del pubblico ufficiale, etc.

Si definisce, per converso, promessa la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione. La promessa, in quanto tale, è atto a forma libera, che può essere fatta in qualsiasi modo. E' richiesto unicamente che essa presenti i caratteri della «serietà».

Se il concetto di denaro sembra precisamente perimetrabile, quello di utilità deve essere precisato. La giurisprudenza di legittimità parrebbe avere abbandonato la nozione tradizionale di utilità – in base alla quale a venire in emergenza era ogni bene, purché suscettibile di rappresentare, in capo al pubblico agente, un interesse giuridicamente valutabile – per abbracciarne una, senza dubbio alcuno, più “lata”, alla quale devono essere ricondotti, ad esempio, anche le mere prestazioni sessuali. Il reato di corruzione si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto, si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Aggiornamento DDL Anticorruzione

Alla luce del **Decreto Anticorruzione** del 2018, l'art. 25 del D. Lgs. 231/01 rubricato “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati” è stato così riformato:

1) il novero dei reati presupposto è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione al comma 1 del reato di “traffico di influenze illecite” (art. 346 bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante

riforma, sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie, sia in termini di inasprimento della pena che dalla reclusione da uno a tre anni passa alla reclusione da uno a quattro anni e sei mesi;

2) la sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 è stata inasprita: la sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale;

3) al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni") nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'inclusione di questa fattispecie nel novero dei reati presupposti dalla 231, ha reso doveroso l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo, considerando che **il rischio può, fisiologicamente, annidarsi in attività che pongono in relazione due soggetti privati uno dei quali funge da intermediario "illecito", vero un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio di un interesse o vantaggio**, poiché diversamente non rileverebbe ai fini della 231, e verificando dunque, l'adeguatezza del sistema dei controlli interni esistenti, ovvero la necessità di intervento.

Il riformato art. 25, comma 5 D. Lgs. 231/01 prevede l'irrogazione di una sanzione interdittiva più elevata rispetto al passato con una cornice edittale che varia a seconda del ruolo dell'autore del reato presupposto (cornice edittale più aspra per soggetto apicale) con esplicito riferimento alle sanzioni di cui all'art. 9, comma 2 D. Lgs. 231/01 ossia all'interdizione dall'esercizio dell'attività, alla sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, al divieto di contrattare con la P.A., all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e all'eventuale divieto di pubblicizzare beni o servizi.

E se da un lato si ha un inasprimento della sanzione interdittiva della 231 per l'Ente, coerentemente alla riforma dell'art. 317 bis c.p. che introduce l'incapacità in perpetuo di contrattare con la Pubblica Amministrazione, accanto all'interdizione dai pubblici uffici, dall'altro la novità di cui al punto 3) si ha l'introduzione di un'attenuante specifica della sanzione interdittiva particolarmente interessante.

Ebbene se sin dall'emanazione del D. Lgs. 231/01 è stata riconosciuta un'efficacia attenuante al cosiddetto modello ex post che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma 3 e 17 comma

1, consente di porsi al riparo da sanzioni interdittive nel caso in cui prima della dichiarazione di apertura del dibattimento concorra l'Ente abbia risarcito integrale del danno ovvero si sia efficacemente adoperato a tal fine, abbia eliminato le carenze organizzative adottando e attuando un Modello Organizzativo idoneo ed abbia, altresì, messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca, con lo Spazza-corrotti si è reintrodotta l'attenuante della sanzione interdittiva per l'ipotesi in cui l'Ente assolva l'onere declinato nel comma 5 bis dell'art. 25 (quasi coincidente con quello previsto dall'art. 17) prima della sentenza di primo grado, quindi anche successivamente all'apertura del dibattimento.

In sintesi:

<i>REATI IDENTIFICATI</i>
<p>Il Decreto così come integrato dalla Legge 190 stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) – Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) – Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
<i>ATTIVITÀ SENSIBILI INDIVIDUATE</i>
<p>Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – accordi transattivi; – rapporti con il servizio sanitario; – rapporti con i pazienti e i loro tutori, per trattamenti privilegiati o avanzamenti in liste d'attesa
<i>CONTROLLI, COMPORTAMENTI PREVENTIVI (PROTOCOLLI)</i>
<ul style="list-style-type: none"> – controllo del rispetto dei principi etici riportati nel Codice Etico e di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale; – adozione di comportamenti e regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello; – sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, come segue: <ul style="list-style-type: none"> ○ art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

- art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”;
 - art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”;
 - nonché, ai sensi dell’art. 11, comma 11, D. Lgs. 175/2016, ai sensi del quale “nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo diretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento”.
- negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli inserire espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico;
 - i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico e successivamente annualmente;
 - il RPCT effettua un’attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni;
 - segnalare casi di personale conflitto di interessi;
 - segnalare casi di parentela fra dipendenti/collaboratori e pazienti;
 - tutela del dipendente che segnala illeciti;
 - compatibilmente con le esigenze organizzative d’impresa, garantire una rotazione di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione;
 - in combinazione o alternativa alla rotazione, fare la distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

17. Trasparenza

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili. A tale proposito, si deve dare atto dell'esistenza delle "Linee guida del Garante della Privacy su anticorruzione e trasparenza", pubblicate nel 2014. Tale documento prevede espressamente che, laddove l'amministrazione o l'ente riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

LG, in conformità ai principi di protezione dei dati, è tenuto a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità - cd. "principio di necessità" di cui all'art. 3 co. 1 del Codice Privacy. Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel D.Lgs.33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Deve, pertanto, ritenersi consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11 co. 1 lett. d) del Codice Privacy). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

Parallelamente, occorre perseguire la trasparenza e l'efficienza dei contenuti e dei servizi offerti sul sito web e nella carta dei servizi, anche quale strumento di orientamento alla qualità delle prestazioni e delle attività rese dalla società.

Accesso civico

Le società e gli enti controllati sono tenuti altresì ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) e a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le proprie richieste. Per tale ragione, la società LG ha creato il seguente indirizzo e-mail dedicato: odv@cooperativalaghironda.it, pubblicato sull'apposita sezione del proprio sito internet.

18. Piano Triennale

Viene di seguito data evidenza della programmazione delle attività in materia di Anticorruzione e Trasparenza per il triennio 2019-2021.

Anno 2019

- 1) adozione Programma triennale;
- 2) verifica e implementazione del sistema di “accesso civico”;
- 3) verifica degli incarichi e dei documenti di incarico;
- 4) formazione interna specifica per i soggetti apicali.

Anno 2020

- 1) valutazione in merito alle attività poste in essere nel corso dell’esercizio precedente in materia di anticorruzione e trasparenza ed implementazione di eventuali azioni correttive o di miglioramento;
- 2) formazione specifica.

Anno 2021

- 1) valutazione in merito alle attività poste in essere nel corso dell’esercizio precedente in materia di anticorruzione e trasparenza ed implementazione di eventuali azioni correttive o di miglioramento;
- 2) valutazione bisogni formativi ed eventuale attuazione di piani formativi;
- 3) valutazione triennale sul Piano;
- 5) predisposizione del Programma triennale per il triennio successivo.

19. Azioni Disciplinari e Sistema sanzionatorio

Il Decreto prevede per gli illeciti amministrativi sanzioni di quattro tipi:

1. **Sanzioni pecuniarie** (art.10 e 11 del Decreto), determinate attraverso un sistema che prevede per ogni reato un numero minimo e massimo di “quote”. Per rendere le sanzioni realmente efficaci, la norma attribuisce al giudice il potere di definire il numero (tra 100 e 1000, tenuto conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società e di quanto fatto per eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito e prevenirne di ulteriori) ed il relativo valore (tra € 258,23 e € 1549,37 “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali”) delle “quote” con cui sanzionare la società;
2. **Sanzioni interdittive** (art. 13 e 14 del Decreto) ovvero:
 - ✓ l’interdizione dall’esercizio delle attività;
 - ✓ la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
 - ✓ il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un Pubblico Servizio;

- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
 - ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi
3. *la confisca dei beni* (art.19 del decreto) del prezzo o del profitto del reato.
4. *la pubblicazione della sentenza.*

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie (art.12 del Decreto), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

Relativamente ai provvedimenti nei confronti:

- ✓ *dei dipendenti*, si rimanda a quanto definito nel Codice Etico;
- ✓ *di Amministratori e Consiglieri*, l'OdV informa l'Organo Amministrativo e i Consiglieri i quali adotteranno gli opportuni provvedimenti previsti dalla vigente normativa e/o dallo statuto, commisurati al livello di responsabilità del soggetto coinvolto, all'intenzionalità e gravità del comportamento, come in particolare la proposta di revoca della carica alla successiva assemblea;
- ✓ *di consulenti o fornitori terzi in genere* od ogni commissione dei reati previsti dal modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

20. Diffusione del modello

La società LG si impegna a favorire e garantire l'adeguata conoscenza e diffusione del Modello 231 tramite la divulgazione dello stesso modello e del proprio Codice Etico con tutti i mezzi ritenuti più opportuni (come la pubblicazione sul sito web aziendale) presso tutti gli *stakeholders* mediante apposite ed adeguate attività di comunicazione sotto la diretta responsabilità dell'OdV.

In particolare ai dipendenti e collaboratori la comunicazione e diffusione del Modello è resa evidente mediante la firma per accettazione del Codice e del Modello sul "*Verbale di accettazione*" allegato al presente *Codice*.

Particolare attenzione è dedicata alla formazione dei neo-assunti e dei nuovi collaboratori, ai quali è erogata la necessaria formazione/informazione, al fine di assicurare le conoscenze di primaria rilevanza.

21. Monitoraggio e aggiornamento del modello

L'attuazione ed il rispetto di quanto riportato nel modello è continuamente controllato da parte dell'OdV che in particolare deve:

- verificare il rispetto di quanto riportato nel presente *modello* da parte di tutti i destinatari;
- formulare le proprie osservazioni in merito alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali;
- fornire ai soggetti interessati che ne facciano richiesta, chiarimenti delucidazioni in ordine all'interpretazione del Modello o alla legittimità di un comportamento proprio o di altri;
- stimolare e coordinare l'aggiornamento del Modello, anche attraverso proprie proposte di adeguamento o aggiornamento;
- promuovere e monitorare lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione;
- proporre eventuali modifiche al Modello.